



Data : 18 dicembre 2022

ore : 17.50

Oggetto : Decisione n. 1 dei Commissari Sportivi

Doc. 2.2

DA : Commissari Sportivi

**A : Concorrente Reclamante:** Beatrice Scarafone

Conduttore : Beatrice Scarafone - Licenza n° 484241 - N. Gara 7 – Vettura Suzuki C8 – Gr.E2SS - Cl. E2SS1400 -Dormicolato a Alatri – Via Circonvallazione Basciano, 26

**A : Concorrente Reclamato:** Ricci Adriano

Conduttore : Ricci adriano - Licenza n° 395073 - N. Gara 8– Vettura Gloria Suzuki– Gr.E2SS - Cl. E2SS1400 - Domiciliato a Santopadre in via Barbanera 17

E p.c. Direttore di Gara  
Cronometristi

Il Collegio Commissari Sportivi:

- **Visto** il reclamo presentato dal Concorrente/Conduttore Sig.ra **Beatrice Scarafone** con numero di gara 7 ,contro il Concorrente/Conduttore Sig.re Ricci Adriano con numero di gara 8 nel particolare altezza da terra ala posteriore.
- **Visto** il verbale dei Commissari Tecnici N° 3 che allegato in copia alla presente decisione ne forma parte integrante, dal quale si evince che a seguito delle risultanze la vettura **N 8** del concorrente reclamato, è stata **dichiarata non conforme ai sensi dell'art 128 RSN nel tipo di non conformità di categoria B** nei seguenti particolari:
  - ✓ Sulla vettura n 8 è stata riscontrata un'altezza dell'ala posteriore dal suolo struttura aerodinamica di mm 1040 a fronte di mm 900 così come previsto dall'articolo "Altezza minima dal suolo profilo ala posteriore art 277 allegato J comma 4 (altezza).
- **Convocato e sentito** il Concorrente Reclamato **Ricci Adriano** il quale dichiara di non essere a conoscenza che la vettura ha subito modifiche, ma che comunque accetta la misurazione fatta dai Commissari Tecnici.
- **In virtù** di quanto previsto dagli articoli: 210.3 del RSN (potere dei commissari sportivi – artt. 216bis lettera D -227.10 e 228 del RSN 2022 - art 4 dell'appendice 5 RSN(Reclami) - il R.P.G,

DECIDE

In uno con quanto sopra esposto ed a seguito del già richiamato verbale n° 3 dei Commissari Tecnici,:

- Di escludere dalle Classifiche il Concorrente **N° 8 Ricci Adriano** per non conformità tecnica della propria vettura, avendo la stessa **un'altezza dell'ala posteriore dal suolo di mm 1044 a fronte di mm 900 così come previsto dall'articolo "Altezza minima dal suolo profilo ala posteriore art 277 allegato J comma 4 (altezza)..**
- di restituire al Conc/Cond Scarafone Beatrice n. di gara n 7, la tassa di reclamo di € 350,00 poiché il reclamo è risultato fondato
- Di dare mandato al Direttore di Gara di:
  - ✓ aggiornare le classifiche ed in particolare:
    - o Il n°8 **NON** deve figurare nelle relative classifiche perchè escluso dalle stesse;
    - o Tutti i concorrenti classificati dopo il concorrente n°8 sono legittimati ad avanzare di una posizione nelle relative classifiche
- Non procedere alla segnalazione del provvedimento alla Procura Federale tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate dal concorrente reclamato
- Di restituire la tassa di reclamo al concorrente reclamante perché il suo reclamo è risultato fondato.

Il Concorrente N. 8 **Ricci Adriano** è stato informato del suo diritto di ricorrere in appello nei termini previsti dal RSN e dà atto di essere stato convocato, ascoltato e di conoscere i motivi della decisione.

I Commissari Sportivi

Conoscenti Giuseppina - (Presidente del Collegio)

Paolillo Alessandro - Componente

Scarano Luigi - Componente



Notificata al Concorrente Reclamato *Adriano Ricci* alle ore *17:52* del *18/12/22* Firma *Adriano Ricci*

che dichiara di *NON* ricorrere in appello. Firma *Adriano Ricci*

Notificata al Concorrente Reclamante *SCARAFONE BEATRICE* alle ore *17:55* del *18/12/22* Firma *Scarafone*

Per ricevuta restituzione tassa di reclamo. Firma *Scarafone*

Decisione esposta all'albo di gara alle ore *18:00*